



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 72 2013

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

Imposta di bollo sulle quietanze dei collaboratori coordinati e continuativi

In sintesi: nelle *quietanze* relative ai collaboratori coordinati e continuativi va apposta la marca da bollo. La semplice consegna del cedolino invece non sconta imposta.

Ritorniamo su un tema trattato diverso tempo addietro per ricordarvi che vanno assoggettate a imposta di bollo le quietanze relative ai compensi corrisposti ai collaboratori. Infatti, l'articolo 26 della tabella allegata al Dpr 642/72 (allegato B) prevede un'esenzione assoluta dall'imposta di bollo unicamente per le quietanze relative a rapporti di lavoro subordinato (lavoro dipendente). Questa norma, tuttavia, si rende inapplicabile alle quietanze di pagamento emesse nei confronti dei collaboratori (si veda la risoluzione 36/E del 2002). In questi casi, infatti, manca il vincolo di subordinazione che rappresenta la condizione necessaria per la fruizione dell'esenzione. Conseguentemente, **le quietanze e gli atti liberatori relativi a tali rapporti scontano l'imposta di bollo nella misura di 2,00 euro** (articolo 13 della tariffa, allegato A, al Dpr 642/72). Conseguentemente, il bollo va applicato sulla quietanza rilasciata al prestatore e non sul cedolino che rimane al committente.

Da quanto detto discende peraltro che **il semplice rilascio del cedolino**, senza che lo stesso venga sottoscritto per quietanza, non integra il presupposto stabilito dal legislatore. Pertanto, mancando la dichiarazione (la quietanza) del soggetto in favore del quale è stato disposto l'accredito della somma, **il tributo non è dovuto**.

Raccomandiamo pertanto di non far sottoscrivere il cedolino al collaboratore così da non farlo diventare una quietanza e fargli scontare l'imposta di bollo.

14 ottobre 2013

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.